



Centro di ricerca IFE - Ius Focale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
CGUE, 23 aprile 2020, C-13/18 e C-126/18, II, ECLI:EU:C:2020:292	Sole-Mizo Zrt. (C-13/18) e Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. (C-126/18) contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,	II	Rinvio pregiudiziale	Ungheria	Non ultima istanza	G. Hogan 11 settembre 2019	-	Principi di effettività, equivalenza e neutralità IVA.	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto alla detrazione dell'imposta versata a monte – Rimborso dell'eccedenza IVA – Principi di effettività e di equivalenza
Classificazione									
Diritto secondario - Imposte indirette - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE									
Questione pregiudiziale									
La domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, Ungheria, C-13/18) e dallo Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szekszárd, Ungheria, C-126/18) e sottoposta alla Corte di Giustizia Europea, concerne le condizioni sostanziali e procedurali alle quali interviene il rimborso, a vantaggio del soggetto passivo, dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che non ha potuto essere recuperata entro un termine ragionevole a causa di una condizione stabilita dalla normativa di uno Stato membro che la Corte ha successivamente dichiarato contraria al diritto dell'Unione.									
Dispositivo									
1) Il diritto dell'Unione e, in particolare, i principi di effettività e di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro consistente nel calcolare gli interessi sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) detraibile eccedente trattenuta da detto Stato membro oltre un termine ragionevole in violazione del diritto dell'Unione, applicando un tasso corrispondente al tasso di base applicato dalla banca centrale nazionale allorché, da un lato, tale tasso è inferiore a quello che un soggetto passivo diverso da un ente creditizio dovrebbe pagare per prendere in prestito una somma pari a detto importo e, dall'altro lato, gli interessi sull'eccedenza IVA di cui trattasi decorrono durante un periodo di riferimento determinato, senza che sia applicato alcun interesse per compensare il soggetto passivo della svalutazione monetaria dovuta al trascorrere del tempo a seguito di detto periodo di riferimento sino al pagamento effettivo di tali interessi. 2) Il diritto dell'Unione e, in particolare, i principi di effettività e di equivalenza devono essere interpretati nel senso che non ostano alla prassi di uno Stato membro che subordina a un termine di prescrizione quinquennale le domande di pagamento degli interessi sull'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto detraibile trattenuta a causa dell'applicazione di una disposizione nazionale dichiarata contraria al diritto dell'Unione. 3) Il diritto dell'Unione e, in particolare, il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una prassi di uno Stato membro che, anzitutto, subordina alla presentazione di una domanda specifica il pagamento di interessi di mora dovuti a causa del fatto che l'amministrazione tributaria non ha pagato, entro il termine impartito, un debito a titolo di rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto trattenuta in violazione del diritto dell'Unione, mentre, in altri casi, tali interessi sono riconosciuti d'ufficio e, poi, applica detti interessi a decorrere dalla scadenza del termine di 30 o di 45 giorni impartito all'amministrazione per la trattazione di una domanda di tal genere, e non a decorrere dalla data in cui tale eccedenza si è costituita.									
Nota redazionale									
Con la sentenza in oggetto, la Sezione seconda della Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sulla conformità della normativa UE con quella nazionale, stabilendo che è contraria al diritto dell'Unione la normativa nazionale di uno Stato membro che, pur riconoscendo il diritto del contribuente al rimborso degli interessi sull'IVA versata in eccesso, li computa applicando un tasso corrispondente al tasso di base della banca centrale nazionale, allorché tale tasso è inferiore a quello che un soggetto passivo diverso da un ente creditizio dovrebbe pagare per prendere in prestito una somma pari a detto importo. Al contrario, è coerente con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che riconosca un termine quinquennale per la presentazione dell'istanza di rimborso degli interessi maturati sull'IVA versata in eccedenza e che subordini il pagamento di interessi di mora ad una specifica domanda. La sentenza trae origine da una normativa ungherese, dichiarata incompatibile con il diritto UE. Tale normativa subordinava il rimborso dell'IVA eccedente al pagamento integrale del corrispettivo dovuto. Con la sentenza del 28 luglio 2011 (C- 247/10), la Corte aveva dichiarato che la predetta normativa fosse contraria all'art. 183 della Direttiva IVA, legittimando, così, due società ungheresi all'esercizio del diritto di rimborso IVA. Con questa pronuncia, la Corte aggiunge che discende dal diritto dell'Unione medesimo l'obbligo, posto a carico degli Stati membri, di restituire, con gli interessi, le imposte riscosse in violazione del diritto dell'Unione. I giudici di Lussemburgo proseguono affermando che, in assenza di disciplina dell'Unione, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le condizioni in presenza delle quali tali interessi devono essere corrisposti, segnatamente per quanto riguarda l'aliquota degli interessi stessi e le loro modalità di calcolo, ma specificano che tali condizioni devono essere determinate avuto riguardo ai principi di equivalenza e di effettività. Pertanto, non può considerarsi compatibile con il diritto dell'UE una normativa (come quella ungherese) che limiti il periodo di debenza degli interessi ad un solo anno di imposta e che applichi, ai fini del calcolo degli interessi, un tasso inferiore a quello che "un soggetto passivo diverso da un ente creditizio dovrebbe pagare per prendere in prestito una somma pari a detto importo". La pronuncia della Corte fa leva su quella che è la ratio del pagamento degli interessi maturati sull'IVA eccedente, ossia compensare le perdite finanziarie generate, a svantaggio del soggetto passivo, dall'indisponibilità delle somme. Per quanto concerne, invece, il termine entro cui deve essere azionato il diritto al rimborso degli interessi, la Corte dichiara che il diritto dell'Unione e, in particolare, i principi di effettività e di equivalenza devono essere interpretati nel senso che non ostano alla prassi di uno Stato membro che subordina a un termine di prescrizione quinquennale le domande di pagamento degli interessi sull'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto. Tutto ciò premesso, la Corte UE perviene alla conclusione che il diritto dell'Unione e, in particolare, il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una prassi di uno Stato membro che subordina alla presentazione di una domanda specifica il pagamento di interessi di mora dovuti a causa del fatto che l'amministrazione tributaria non ha pagato, entro il termine impartito, un debito a titolo di rimborso dell'eccedenza Iva trattenuta in violazione del diritto dell'Unione.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									